

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICOLARE)

TRA

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria con sede in Rende (CS) Via Pietro Bucci – CAP 87036, codice fiscale 80019600925 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore Prof. Gianluigi Greco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

L'Istituto scolastico IC LEONETTI - GUIDI con sede legale in via VIESTE, Corigliano Rossano (CS), codice fiscale/Partita Iva _84000530786, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante": indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) csic81100l@pec.istruzione.it , rappresentato dal Dirigente Giuseppina Silvana Sapia, nata a Corigliano Calabro (CS) il 20/09/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituzione,

Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che gli articoli 5 e 6 del Regolamento sull'autonomia didattica, emanato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, prevedono rapporti di collaborazione tra Università e Istituti scolastici/enti nell'ambito di una serie di attività di primario interesse per entrambi gli enti;
- che il D.M. 249 del 10 settembre 2010, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, prevede che il corso di studio magistrale quinquennale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
- che il D.M. 93 del 30 novembre 2012, definisce le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;
- che il D.M. 249 del 10 settembre 2010, ed in particolare l'articolo 6, comma 4, prevede di riservare ad attività di tirocinio indirette e dirette 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, da svolgersi a partire dal secondo anno di corso e secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno;

- che il D.M. 249 del 10 settembre 2010, ed in particolare l'articolo 11 prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università si avvalgano di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- che il D.M. 249 del 10 settembre 2010, ed in particolare l'articolo 12 prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Il Dipartimento e l'Istituzione scolastica con la presente convenzione stabiliscono un rapporto di collaborazione nell'ambito dello svolgimento del tirocinio previsto per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria ai sensi del D.M. 249/2010.

La collaborazione tra le parti potrà riguardare anche lo sviluppo di progetti di sperimentazione didattica e l'organizzazione congiunta di alcune attività di diffusione culturale sul territorio. La realizzazione dei progetti e/o delle attività concertate sarà oggetto di apposite convenzioni attuative.

Art. 2 – Modalità

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Per ciascuna e per ciascuno tirocinante accolto in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
- il nominativo del tutor del/della tirocinante individuato dalla scuola;
- il nominativo del tutor coordinatore del tirocinio individuato dal Dipartimento;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente;
- la sede presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

I tutor organizzatori e i tutor coordinatori, in accordo con i tutor dei tirocinanti, saranno responsabili dei percorsi di formazione professionale delle studentesse e degli studenti tirocinanti.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni dell'ente.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato". Assicura altresì, la formazione generale del tirocinante in materia di sicurezza di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) accogliere gli studenti e le studentesse tirocinanti, compresi eventuali studenti in mobilità internazionale, del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e autorizzare, con decisione del rappresentante legale, la partecipazione dei tutor coordinatori del tirocinio alle attività che si ritengono necessarie per lo svolgimento ottimale del tirocinio stesso;
- b) nominare i docenti referenti (tutor dei tirocinanti) che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano, in accordo e in collaborazione con i supervisori in servizio presso l'Università, le attività nell'ambito del soggetto ospitante;
- c) individuare le classi e i progetti cui parteciperanno i tirocinanti;
- d) partecipare alle attività di verifica e valutazione del servizio del tirocinante.

L'istituzione scolastica si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 5bis - Monitoraggio e valutazione

Il Dipartimento, in collaborazione con il soggetto ospitante, può mettere in atto azioni di monitoraggio e di valutazione periodica delle attività di tirocinio.

Art. 6 – Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Art. 7 – Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha una durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione decade nell'ipotesi in cui il soggetto ospitante sia escluso dall'Ufficio Scolastico Regionale fra le istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento del tirocinio. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione mediante comunicazione da inviare con PEC almeno due mesi prima; in caso di recesso, le attività in fase di svolgimento saranno portate a compimento.

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Cosenza.

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti: gli oneri di bollo sono assolti dall'istituzione scolastica, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Il/La Dirigente dell'Istituzione Scolastica

Sepia ginsburgi S. Rave

Il Direttore del Dipartimento